

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 16, 17, 19
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	19
FILETTI (MSI-DN)	18
GALLO (DC), relatore alla Commissione	16, 18, 19
MARTORELLI (PCI)	18
RICCI (PCI)	17, 18

«Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutela» (1139), d'iniziativa dei deputati Borri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	2, 4, 7 e passim
BATTELLO (PCI)	4, 6
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	7

FILETTI (MSI-DN)	Pag. 4, 11
GALLO (DC)	4, 6, 7
GIANGREGORIO (MSI-DN)	7
LIPARI (DC), relatore alla Commissione	2, 6, 8
MARTORELLI (PCI)	8
RICCI (PCI)	6, 7

«Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Procura generale presso la Corte di cassazione» (1280)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	12, 13, 14 e passim
BATTELLO (PCI)	13, 14
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	15, 19
COCO (DC), relatore alla Commissione	12, 13, 15 e passim
FILETTI (MSI-DN)	14, 18
MARTORELLI (PCI)	18
GALLO (DC)	14, 17, 18 e passim
LIPARI (DC)	13
RICCI (PCI)	13, 17, 19
RUFFINO (DC)	13, 14

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata» (1139), d'iniziativa dei deputati Borri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata», d'iniziativa dei deputati Borri, Bressani, Mora, Ferrarini, Amadei e Bonferroni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Lipari, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LIPARI, relatore alla Commissione. Ritengo che il disegno di legge non richiederà grande discussione da parte della Commissione. Esso, infatti, risponde ad un'esigenza certamente avvertita da parte dei produttori di prosciutti a denominazione di origine controllata, cioè di un prodotto particolarmente significativo del mercato economico, i quali si trovano ad avere una consistenza patrimoniale, per la lunga stagionatura nei magazzini, che può essere assunta a presupposto per la costituzione di pegno. D'altra parte, rispetto ad un sistema giuridico, quale è quello del codice civile, che considera elemento caratterizzante del pegno lo spossessamento dell'oggetto del pegno stesso, è evidente che in questo caso l'effetto dello spossessamento non si può realizzare, se non trasferendo anche l'attrezzatura e l'organizzazione corrispondente. Il che non appare possibile. Pertanto, l'esigenza a cui il disegno di legge viene incontro è quella di offrire al produttore la possibilità di ricorrere ad un prestito garantito senza privarsi del materiale possesso del bene di cui dispone. D'altra parte, poichè il meccanismo del pegno senza spossessamento è ormai un istituto che la dottrina civilistica ha riconosciuto, come per esempio nel caso di una serie di contratti bancari di Borsa, non credo ci sia lesione del principio fondamentale del codice civile che era stato pensato certamente in una economia a valenza assolutamente diversa. Ciò induce a ritenere legittima la sollecitazione che ha indotto alla presentazione del provvedimento. Viceversa, passando ad una valutazione tecnica del modo come il meccanismo è stato strutturato, allora nascono alcune perplessità. Infatti, dal punto di vista tecnico, pur essendo ammissibile la categoria del pegno senza spossessamento, credo che vi siano alcune «perle», dal punto di vista giuridico, suscettibili di dar luogo ad una serie di possibili conflitti in sede applicativa. Comunque, io accantonerei tali perplessità, altrimenti corriamo il rischio di allontanarci da quello che è il tema

fondamentale offerto all'attenzione della Commissione. Mi limito a segnalare soltanto alcune di queste distonie del provvedimento: innanzitutto il fatto che l'articolo 1, singolarmente, ammette la possibilità di concorrenza tra la fattispecie di nuova costituzione, cioè il pegno senza spossessamento, e quella tipica dell'articolo 2786 del codice civile, determinando, quindi, una sovrapposizione di discipline che sarebbe stato preferibile non prevedere, proprio perchè l'esistenza pratico-economica che ha sollecitato la individuazione della nuova fattispecie doveva escludere la possibilità di applicazione dello strumento tipico. Il permanere della concorrenza potrà, infatti, determinare in sede applicativa una serie di elusioni al meccanismo che si vorrebbe introdurre.

Un'altra distonia riguarda l'articolo 2, dove è stabilito che il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione. È chiaro che qui il poter disporre è inteso in un senso atecnico, empirico, come possibilità di manovrare il bene in funzione delle esigenze della lavorazione. Questo, però, è legato alla fattispecie della persistenza del possesso ed è qualcosa di talmente ovvio che non aveva necessità di essere scritto, in quanto potrebbe determinare complicazioni. Un altro effetto, inoltre, a mio avviso ancor più incomprensibile, è dato dalla singolare costruzione di una sorta di fattispecie anomala di vendita reale. All'articolo 3 si legge: «In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio...». Ora, l'articolo 1376 del codice civile che determina il trasferimento della proprietà non implica la *traditio* ai fini del trasferimento stesso e, pertanto, non si comprende il significato di una norma del genere.

Queste sono le notazioni più immediate. Se ne potrebbero fare anche altre, come per esempio in riferimento all'articolo 6, dove si stabilisce che la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore sia dal creditore. A mio avviso si sarebbe dovuta in qualche modo regolare una siffatta concorrenza che, altrimenti, può determinare una complicazione di effetti in sede applicativa, con conseguenti disfunzioni esecutive.

In sostanza, il provvedimento risponde sicuramente ad un'esigenza legittima e se sarà usato da creditori corretti e debitori dabbene porterà ad un risultato positivo; viceversa, in mano a persone che lo useranno a fini propri, potrà determinare alcuni inconvenienti. Si può replicare che il rischio sussiste in gran parte delle leggi che approviamo. In questo caso per di più alcune difficoltà dipendono dal fatto che incidiamo su un istituto di secolare tradizione. Le difficoltà, comunque, sono di ordine tecnico ed io non intendo presentare proposte emendative del testo, in quanto ciò determinerebbe un effetto ritardante rispetto alla approvazione del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ritardo che sarebbe preferibile evitare in considerazione del periodo di stagionatura del prosciutto, per cui fin dai prossimi mesi si potrebbe risentire tuttavia l'utilità di un'operante normativa.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, nella speranza che in sede operativa esso non dia luogo a difficoltà applicative, lasciando naturalmente ai teorici del diritto il

compito di studiare meglio la fattispecie di una vendita che indica una *traditio* che peraltro non incide sull'effetto traslativo, una fattispecie di pegno senza spossessamento che determina forse qualche effetto ulteriore rispetto a quelli qui contemplati.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lipari per la sua ampia ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Le considerazioni testè svolte dal relatore destano qualche perplessità, perchè a mio avviso non è dato al Parlamento di licenziare testi legislativi che rivelino *ictu oculi* delle carenze e delle deficienze di particolare rilevanza.

I rilievi che il senatore Lipari ha avanzato sono di una gravità non sempre facilmente superabile perchè investono larga parte del disegno di legge, sia per quanto riguarda la natura giuridica del provvedimento, così come articolato, sia per quanto riguarda la fase operativa, la custodia, il sistema di disporre del bene soggetto a pegno.

A me pare pertanto che questo tema vada approfondito e che il provvedimento al nostro esame non possa essere licenziato *sic et simpliciter*.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, lei ha parlato di approfondimento: intende forse avanzare una richiesta di sospensiva?

FILETTI. Ho parlato di opportuno approfondimento, nel senso di dare il tempo necessario per presentare eventuali emendamenti al testo.

GALLO. Signor Presidente, concordo sulla fondatezza dei rilievi mossi dal relatore a questo testo, tuttavia non mi pare che essi siano di natura tale da determinare un arresto nell'*iter* di approvazione del provvedimento al nostro esame. Si è trattato piuttosto della messa a punto di una serie di problemi che molto probabilmente costituiranno la base di interessanti, pregevoli ed eleganti saggi di diritto civile: occorre lasciare materia di discussione e di elaborazione ai giovani che si accingono a studiare e ad approfondire il diritto civile.

Aspetto inoltre la difesa d'ufficio del disegno di legge al nostro esame da quel grande difensore che è il sottosegretario Bausi, le cui argomentazioni varranno a sconfiggere tutti i dubbi e le perplessità, mi auguro anche quelli del senatore Filetti.

BATTELLO. Sono d'accordo con l'orientamento espresso dal relatore di approvare senza emendamenti questo disegno di legge; tuttavia ciò non può esimersi, almeno a futura memoria, dall'evidenziare alcune questioni, per evitare che si abbia l'impressione che alcuni problemi sollevati da questo disegno di legge non sono stati attentamente considerati.

La prima osservazione di metodo riguarda la procedura che si è qui ritenuto di adottare, dal momento che alla Camera dei deputati è stata coinvolta, a mio avviso opportunamente, anche la Commissione

agricoltura. È vero, infatti, che si tratta di norme di carattere eminentemente tecnico-giuridico, ma è altrettanto vero che la materia di base è costituita da esigenze di carattere sostanziale attinenti alla produzione e la lavorazione di determinati alimenti: oggi il prosciutto, ieri il formaggio grana, riferimento che è stato fatto anche alla Camera dei deputati. La materia di alcune formulazioni tecniche in qualche modo risente di esigenze che soltanto commissari direttamente competenti in materia avrebbero potuto illustrare fino in fondo.

Da un punto di vista sostanziale, è vero, come afferma il senatore Lipari, che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che affronta una materia inesplorata fino in fondo. Ho cercato di fare, ieri e oggi, con gli strumenti di informazione e documentazione a nostra disposizione, una breve ricognizione. Se la mia ricognizione è completa, questa normativizzazione di esigenze di anticipazioni bancarie in termini di pegno senza spossessamento, oggi affrontato in relazione al prosciutto, non esiste nemmeno nel caso del formaggio grana. Nel momento in cui introduciamo in relazione ad un alimento questo istituto del pegno senza spossessamento al fine di realizzare un'anticipazione bancaria che in altri casi si è potuta realizzare mediante pegno irregolare, e quindi nell'ambito della tradizione codicistica, è evidente che si creano alcuni problemi, ed è giusto che la dottrina e la giurisprudenza li affrontino. È necessario prendere atto della esigenza di tale questione, anche se la mia riflessione non deve concretizzarsi in emendamenti.

L'ultima osservazione riguarda la fattispecie penale che introduciamo per alterazione o contraffazione di sigillo. Questa materia è già disciplinata dall'articolo 473 del codice penale. C'è la clausola di salvezza, però il modo in cui questa fattispecie penale è costruita ha determinati margini di elasticità sui quali si dovrebbe riflettere.

L'articolo 9 del disegno di legge al nostro esame così recita: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506». La legge n. 506 riguarda la tutela penale della contraffazione del contrassegno afferente alla denominazione tutelata del prosciutto di Parma. Nella stessa data, con il numero successivo, era stata approvata identica normativa relativa al prosciutto di San Daniele. Poiché le norme di tutela penale della legge n. 506 e della legge n. 507 sono sovrapponibili, *nulla quaestio* sul richiamo all'una invece che all'altra. L'unico problema che potrebbe residuare è che la formulazione integra la fattispecie lasciando aperta la questione se, realizzata in materia di prosciutti, la fattispecie dell'articolo 9 della legge n. 506 comporta altresì che in caso di integrazione storica della fattispecie penale scattino le altre conseguenze penali previste dal capo IV della legge n. 506, come ad esempio la pubblicazione della condanna sui giornali e così via.

È un problema che nasce e su cui è necessario un chiarimento tra noi, senza che ciò comporti, ripeto, emendamenti data l'opportunità di approvare tale provvedimento. Quindi, proprio sotto il riflesso penale, quando all'articolo 5 si dice: «Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prodotti dati in pegno qualora il venditore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo», atteso che le

norme di lavorazione di cui all'articolo 2 sono quelle fissate dalla legge di tutela e dai regolamenti, mi chiedo, onorevole relatore, se sia o meno opportuno che si ripeta, o almeno si intenda anche all'articolo 5 che le norme di lavorazione sono comunque quelle fissate dalle leggi e dai regolamenti. Mi sembra necessario ritenere questo richiamo implicito, posto che, in difetto del richiamo esplicito, la norma di lavorazione sarebbe talmente indeterminata da creare al giudice difficoltà in sede di applicazione.

GALLO. E poi non sarebbe vincolante.

BATTELLO. Quindi questo è da ritenersi pacifico in sede di interpretazione.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Certamente.

BATTELLO. Resta, allora, solo il problema penale.

GALLO. A tal riguardo l'osservazione del senatore Battello mi sembra estremamente pertinente, direi però che poichè l'articolo 9 non parla di applicabilità della norma in esso contenuta ai casi di alterazione e contraffazione, ma usa la seguente espressione: «alterazione e contraffazione, uso e annullamento sono equiparati alla fattispecie prevista...» abbiamo, secondo quella che è una stilistica ormai largamente in uso e secondo un canone di interpretazione altrettanto largamente in uso, la posizione di una equiparazione *quoad poenam*, che si estende cioè a tutte le conseguenze sanzionatorie discendenti dalla fattispecie dell'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506, perchè altrimenti la equiparazione non avrebbe senso.

Diversamente, se il legislatore avesse voluto puramente e semplicemente limitare il riferimento alla natura e al *quantum* di sanzione penale, avrebbe detto «si applica l'articolo 9...». L'equiparazione mi sembra che induca necessariamente a questo ordine di idee.

RICCI. Desidero fare una notazione esclusivamente sulla norma penale, condividendo, per quanto riguarda il merito, tutte le osservazioni critiche che sono state introdotte dal relatore e poi sviluppate anche dal senatore Battello. Ritengo che tali osservazioni siano pregevoli, ma anche io condivido il parere che esse non hanno spessore tale da doverci indurre a tradurle in emendamenti, posto che, data la loro natura, eventuali difficoltà potranno essere superate in sede interpretativa.

Per quanto riguarda in particolare la norma penale, indubbiamente l'espressione che è stata usata «sono equiparate alla fattispecie» non è la più felice. È un'espressione assolutamente incongrua dal punto di vista penalistico. Si tratta quindi di dare un contributo agli effetti di fornire un elemento interpretativo nell'applicazione della legge. Ora credo che effettivamente, come ha già posto in evidenza il senatore Gallo, il problema sollevato dal collega Battello possa essere risolto in questo senso, che il riferimento cioè contenuto nell'articolo 9, che parla di equiparazione della fattispecie, sia un riferimento alle norme sanzionatorie, al contenuto sanzionatorio dell'articolo 9 della legge 4 luglio

1970, n. 560, e che quindi l'espressione «sono equiparate alla fattispecie» debba essere interpretata come equivalente all'altra «alla quantificazione, alterazione... si applicano le norme dell'articolo 9 agli effetti della sanzione».

GALLO. Forse con precisione tecnica ancora maggiore.

RICCI. Mi pare che questo sia ciò che possiamo fare, evitando di tradurre in emendamento una precisazione che ci si può limitare a fare in sede di discussione generale.

GIANGREGORIO. Mi permetto di far rilevare quanto segue. L'accusa che si rivolge al Parlamento è quella di emanare leggi poco chiare, incomprensibili. Noi come operatori del diritto, come avvocati, come magistrati, spesso ci lamentiamo di ciò. Se allora c'è il riconoscimento unanime da parte della Commissione che questo disegno di legge in effetti presenta delle lacune di ordine interpretativo, che vi sono aspetti poco chiari, per i quali abbiamo deciso di rimetterci all'interpretazione del magistrato e degli operatori del diritto, non vedo il motivo per cui ci si debba affrettare ad approvarlo.

Ritengo, quindi, che sarebbe opportuno un emendamento, considerato anche che si tratta di un disegno di legge presentato soltanto il 22 settembre 1983.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Desidero esprimere un ringraziamento, anche a nome dei futuri interpreti di questo provvedimento, a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito poichè è stato fornito un importante contributo all'interpretazione degli articoli controversi e, in particolare, dell'articolo 9.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sarò un moderato difensore di questo disegno di legge, anche perchè si tratta di norme sostanzialmente di dettaglio un istituto che in primo luogo risponde a volontà contrattuali, in forza delle quali le parti avranno la possibilità di precisare in un clima di reciproca attenzione aspetti per i quali può darsi che la legge non abbia colmato qualche piccola lacuna. In secondo luogo, tali norme particolari si vanno ad innestare nell'ambito di un istituto che è forse, come giustamente diceva il senatore Lipari, tra i più antichi del mondo.

Per questo poco prima mi chiedevo se veramente fosse necessario un intervento legislativo per regolare questa materia; ma in ultima analisi si può ben ritenere che questo intervento trovi una sua giustificazione nel voler sanzionare legislativamente il prodotto di origine controllata e garantita e, attesa la sua peculiarità, le modalità perchè questo possa costituire «pegno». Questo dico anche se ho la sensazione che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge fin troppo dettagliato nel suo contenuto, tanto da sfiorare più il contenuto di un regolamento che di una legge.

Infatti rispetto alla disciplina generale contenuta nell'articolo 2786 e seguenti, non sembrano ravvisarsi se non alcune precisazioni. Tuttavia

l'esperienza, ascritta nella relazione del disegno di legge, ha messo in evidenza che possono esistere difficoltà d'intesa nei rapporti tra coloro ai quali viene richiesto un prestito, un mutuo, una concessione ed il debitore. Per questo, pur con scarso entusiasmo (dovendo misurarsi le modalità applicative in linea generale rimane alla discrezione contrattuale delle parti).

Sono d'accordo nel dare questa interpretazione dell'articolo 9 del disegno di legge che già in sede di discussione generale è stata puntualizzata: infatti, allorchè si richiama l'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506, si deve fare pieno riferimento a tale normativa e quindi applicare tutte le disposizioni che sono previste in essa.

Ringraziando anch'io il senatore Lipari e tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, raccomando alla Commissione di accogliere le indicazioni espresse dal senatore Lipari e di approvare questo disegno di legge, che si può considerare conclusivamente integrativo di una normativa di carattere generale che, nella sue linee di fondo, non viene modificata.

MARTORELLI. Signor Presidente, non si poteva lasciare maggiore libertà ai contraenti in questa materia?

PRESIDENTE. Senatore Martorelli, leggo a tale proposito il parere della Commissione affari costituzionali: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, fa presente che esso non si limita, come dovrebbe, a disporre la deroga di norme aventi rango legislativo, ma dà analitica regolamentazione ad aspetti della materia che, più opportunamente, vanno disciplinati mediante atto regolamentare». Quindi anche i colleghi della Commissione affari costituzionali hanno riconosciuto che almeno per una parte della materia si è reso necessario emanare un provvedimento legislativo.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare soltanto due osservazioni.

La prima è legata alle considerazioni di quanti - come ad esempio il collega Filetti - in relazione a constatate disfunzioni tecniche della normativa in esame ne suggeriscono la non approvazione o comunque un accantonamento. Sono invece personalmente convinto che è necessario recuperare il valore dei lavori preparatori, il cui rilievo si è ormai perso in sede applicativa. Nessuno tiene più in considerazione i lavori preparatori perchè solitamente si tratta di scontri tra le varie forze politiche in relazione a diverse esigenze; ma nel momento in cui una Commissione, oltretutto tecnicamente qualificata come la nostra, individua problemi pratici ed esigenze che si intendono salvaguardare, i lavori preparatori assumono rilievo, dando un contributo concreto all'applicazione della normativa. Tuttavia è chiaro che per quanto si vogliano prevedere le possibili ipotesi, in sede di applicazione di una norma, l'esperienza oltrepasserà sempre le previsioni legislative e si determineranno esiti che non siamo in grado di prevedere: e questo discorso ovviamente va al di là del caso che stiamo esaminando.

Ciò posto, non credo di essere stato contraddittorio quando, sia pure individuando alcuni problemi di connessione tecnica del disegno di legge in esame con il sistema normativo vigente, suggerivo tuttavia l'approvazione del disegno di legge stesso.

Per quanto riguarda inoltre l'osservazione del collega Martorelli, vorrei far notare che la normativa in esame non copre esclusivamente problemi che potevano essere disciplinati in sede contrattuale; il contratto può regolare il rapporto tra debitore e creditore, ma non i rapporti nei confronti dei terzi. Questo disegno di legge, sia pure imponendo una sorta di contenuto necessario del contratto che può apparire abnorme, in effetti cerca di regolamentare nella prospettiva più ampia possibile gli effetti del contratto stesso nei confronti dei terzi, anche attraverso meccanismi di forzatura (quali l'impossibilità della *traditio* o una verifica dei beni nel tempo per controllare un loro eventuale deterioramento, e via dicendo). In tale contesto l'inesistenza di una norma del genere non escluderebbe tuttavia la possibilità di stipulazioni contrattuali e di anticipazioni bancarie, ma indubbiamente non consentirebbe la realizzazione di una garanzia certa non soltanto per il creditore ma anche per i terzi.

Pertanto non capisco cosa intendano dire i colleghi della 1^a Commissione permanente quando affermano che alcuni aspetti della materia devono essere più opportunamente disciplinati mediante atto regolamentare. A mio avviso la materia deve essere disciplinata o in sede contrattuale, come giustamente osservava anche il rappresentante del Governo, o in sede legislativa. Ora, il contratto è indubbiamente il negozio che viene oggi utilizzato per instaurare questo tipo di rapporti, ma evidentemente esso ha determinato alcune disfunzioni perchè altrimenti la normativa in esame non sarebbe stata sollecitata: ed i problemi, ripeto ancora una volta, riguardano gli effetti del contratto nei confronti dei terzi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata può essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, con la apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

È approvato.

Art. 2.

Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilità del depositario.

Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualità ed il rispetto delle norme di lavorazione.

È approvato.

Art. 3.

In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.

Il creditore pignoratizio potrà anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

È approvato.

Art. 4.

L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'articolo 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.

Le modalità dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.

È approvato.

Art. 5.

Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.

In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.

È approvato.

Art. 6.

Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore.

La vendita anticipata può comunque essere effettuata senza necessità di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.

La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile è effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

È approvato.

Art. 7.

Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.

È approvato.

Art. 8.

Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 9.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Signor Presidente, chiaramente è prevalsa la determinazione della maggioranza della Commissione di portare a compimento i lavori e di approvare il disegno di legge nel testo che è stato trasposto dalla Camera dei deputati. Pertanto, a nome del mio Gruppo politico, non insisto nella richiesta di rinvio per maggiori approfondimenti. Tuttavia, ciò non mi esime dal dichiarare che nutro forti perplessità in

ordine all'approvazione della normativa che stiamo esaminando, anche in relazione ad un principio di carattere generale che ancora una volta intendo ribadire: la necessità di non approvare leggi che possano far sorgere le difficoltà in sede interpretativa.

Per queste ragioni, anche a nome del collega Giangregorio, dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Procura generale presso la Corte di cassazione» (1280)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Procura generale presso la Corte di cassazione».

Prego il relatore, senatore Coco, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COCO, relatore alla Commissione. Evidentemente il disegno di legge in esame non modifica l'istituto dell'applicazione dei magistrati di merito alla Procura generale presso la Corte di cassazione; modifica soltanto la qualifica dei magistrati stessi. Infatti, secondo la legge attuale, alla Procura generale presso la corte di cassazione sono applicati magistrati di appello e magistrati di tribunale, come si legge anche nella relazione che accompagna il disegno di legge, senza che la legge vigente stabilisca quali sono le rispettive cure. Tutto questo comporta conseguenze piuttosto negative. I magistrati di tribunale svolgono, nella sostanza, le stesse attività dei magistrati di appello, però le loro requisitorie, i loro atti devono essere sottoscritti dai magistrati di appello. Pertanto, non esistono motivi per mantenere i magistrati di tribunale alla Procura generale. L'articolo 1 del provvedimento propone che siano mantenuti, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, soltanto i magistrati di appello in numero non superiore a ventidue, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate.

L'articolo 2 dispone poi, con una norma transitoria, che i magistrati che prestano servizio alla Procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di appello, se alla data di entrata in vigore della presente legge hanno conseguito la qualifica di magistrato di appello con detta qualifica continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio.

(*) Il titolo del disegno di legge, dopo l'approvazione, sarà il seguente: «Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione».

Il contenuto normativo del provvedimento appare apprezzabile nei confronti dell'istituto dell'applicazione di magistrati di merito presso la Corte di cassazione che consente ad alcuni giovani di dare un apprezzato contributo, finora e speriamo anche per il futuro, alle attività della Corte di cassazione e della Procura generale.

Il relatore conclude dichiarandosi favorevole al provvedimento e chiedendone l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIPARI. Vorrei chiedere un chiarimento. Vorrei conoscere il significato dell'ultimo periodo dell'articolo 2. Cosa significa che nel caso che i magistrati non abbiano conseguita la qualifica di magistrato di appello si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511?

COCO, *relatore alla Commissione*. Significa che possono essere trasferiti anche senza il loro consenso.

BATTELLO. Leggo i due commi dell'articolo 2 della legge n. 51 1: «Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire».

LIPARI. Ringrazio per la spiegazione. È importante, infatti, che non vi siano dubbi di soluzioni *ad personam*.

RICCI. Esprimo, in breve, il consenso del mio Gruppo al presente provvedimento legislativo, il quale nulla modifica per quanto riguarda la situazione di fatto relativa all'applicazione di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e presso la Procura generale della Cassazione. L'intervento è invece apprezzabile perchè nulla modificando dal punto di vista di fatto per il quale, però, sarebbe necessario un maggiore approfondimento, viene regolarizzata la posizione dei magistrati applicati nel senso di far corrispondere obiettivamente a quelle che sono le funzioni che esercitano una piena titolarità delle funzioni stesse, sia pure attraverso l'istituto dell'applicazione. Quindi, sotto questo profilo abbiamo un provvedimento che rimuove alcune situazioni di frustrazione che sono anche sottolineate nella relazione introduttiva allo stesso disegno di legge, e in definitiva, regolarizza con maggiore chiarezza una situazione di applicazione che corrisponda ad una esigenza reale, così come si evince dalle notizie che abbiamo circa il funzionamento di detti magistrati, sia presso la Procura generale, sia presso la Corte di cassazione.

RUFFINO. Diamo la nostra adesione al provvedimento in esame, in quanto riteniamo che esso intenda dare una maggiore efficienza e funzionalità e stabilire un rapporto di maggiore razionalità all'interno

del sistema dove, a dir poco, e confermando quanto osservato dal relatore, era veramente singolare che le requisitorie formulate dai magistrati di tribunale fossero valide solo se sottoscritte dai magistrati d'appello. Inoltre, il provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, pertanto, siamo favorevoli alla sua sollecita approvazione.

GALLO. Il disegno di legge ha l'effetto particolarmente importante di colmare un innegabile vuoto normativo. L'istituto dell'applicazione presso la Procura generale della Cassazione è disciplinato con una predisposizione dei compiti dei magistrati addetti, salvo per quanto concerneva la categoria dei magistrati di tribunale applicati presso la Procura generale per i quali non vi era alcuna indicazione dei compiti loro attribuiti. Ora, con le norme che andiamo ad approvare viene ovviato al vuoto normativo perchè evidentemente si attiverà la disciplina che è già predisposta per i magistrati di appello applicati presso la Procura generale. Quindi, esprimo anch'io il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FILETTI. Prendo la parola per esprimere, a nome della mia parte politica, piena adesione a questo disegno di legge che, come ha rilevato il relatore Coco, colma un vuoto normativo ed elimina un'anomalia: quella di far sottoscrivere una requisitoria da un magistrato di tribunale.

PRESIDENTE. Anch'io, a nome del Gruppo socialista, esprimo parere favorevole a questo disegno di legge per le ragioni che sono state illustrate e soprattutto perchè esso viene a colmare un vuoto normativo che non si comprende.

BATTELLO. Vorrei esporre brevemente alcune considerazioni, pur dichiarando il mio voto favorevole al disegno di legge.

La mia preoccupazione è che questo provvedimento in qualche modo penalizzi i magistrati di tribunale nella misura in cui da ora in avanti non potrà più avvenire ciò che è avvenuto dal 1956 ad oggi, cioè che fossero applicati alla procura generale anche magistrati di tribunale.

RUFFINO. L'obiezione ha un suo fondamento, tuttavia occorre in qualche modo sanare la situazione.

GALLO. Signor Presidente, la preoccupazione del senatore Battello è senza dubbio fondata, vorrei tuttavia sottolineare come la previsione normativa per l'applicazione dei magistrati di tribunale presso la Corte di cassazione stabilisca una destinazione al servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo: ha quindi una sua specificazione ben concreta che si attaglia alla qualifica.

Nel caso della procura generale si doveva arrivare o ad ammettere la possibilità da parte di un magistrato di tribunale di sottoscrivere la requisitoria - e vi faccio presente che questi magistrati stendono l'80 o il 90 per cento delle requisitorie - il che ovviamente non poteva essere consentito o l'unica possibile soluzione era quella qui profilata, con la possibilità, ovviamente, di potenziamento del ruolo dei magistrati di

tribunale applicati presso la Corte di cassazione che al massimario e al ruolo svolgevano un lavoro quanto mai proficuo e prezioso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COCO, *relatore alla Commissione*. Tutti gli intervenuti si sono dichiarati favorevoli al disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda l'osservazione avanzata opportunamente dal senatore Battello, credo che il senatore Gallo abbia già dato una risposta. Anche nella relazione era contenuta un'osservazione al riguardo, laddove si evidenzia che non è possibile «secondo l'attuale struttura e l'organizzazione dell'ufficio di procura generale presso la Corte di cassazione, individuare specifici compiti per i magistrati di tribunale». Credo che sia questo il motivo per cui si è adottata una soluzione differenziata per la Corte di cassazione e per la procura generale: la differenza si giustifica anche se potrebbe sembrare a prima vista irrazionale.

Il relatore, pertanto, pur facendosi carico di questa osservazione, pur non escludendo che in futuro si possano trovare modi per applicare anche alla Procura generale magistrati di tribunale particolarmente portati per questo tipo di lavoro, ritiene tuttavia che, allo stato attuale, il correttivo migliore sia proprio quello proposto con il provvedimento al nostro esame e ribadisce la necessità di una sua rapida approvazione, ringraziando quanti sono intervenuti per manifestare il loro consenso.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo la mia gratitudine al senatore Coco per la lucidità della sua relazione e per le parole di chiarimento, alle quali il Governo si associa, in risposta alle obiezioni avanzate dal senatore Battello.

Ringrazio inoltre quanti sono intervenuti al dibattito e mi auguro che il disegno di legge al nostro esame abbia rapida approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, è sostituito dal seguente:

«Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla Procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità».

È approvato.

Art. 2.

I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla Procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

COCO, *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente nuovo titolo: «Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del titolo.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Su tale disegno di legge è pervenuto il parere favorevole della prima Commissione.

Come la Commissione ricorderà, questo provvedimento è stato lungamente elaborato in sede di Sottocommissione e di Commissione giustizia del Senato, arrivando ad una approvazione quasi integrale da parte della Camera dei deputati. Sono state superate anche alcune perplessità che erano state avanzate sull'articolo 1 e sull'articolo 2. Tuttavia, la Commissione giustizia della Camera dei deputati non ha ritenuto di poter superare un problema sollevato in relazione all'articolo 4 del provvedimento al nostro esame.

Prego il relatore Gallo di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è motivo di vera soddisfazione constatare come questo disegno di legge, che è stato oggetto di un ampio e approfondito dibattito, sia passato sostanzialmente immutato al vaglio della Commissione giustizia della Camera dei deputati che, come il Presidente ha già rilevato, si è limitata ad apporre una specificazione all'articolo 4. Tale articolo, secondo il testo approvato dal Senato della Repubblica, disponeva che i procuratori legali possono esercitare le professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti. La Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede legislativa ha aggiunto a questo testo, che rimane assolutamente immutato, la specificazione: «Nonchè davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo».

Onorevoli colleghi, si tratta di una specificazione che potrà sembrare più o meno utile, più o meno ridondante, ma che comunque si inserisce nel solco di quel che si voleva esprimere con il testo dell'articolo 4, così come approvato del Senato della Repubblica. Quando si parlava della possibilità per i procuratori legali di esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto, si intendeva con «distretto» indicare gli uffici giudiziari competenti nel distretto stesso; e tra questi anche il tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo.

La specificazione che la Camera dei deputati ha introdotto non turba il senso ed il contenuto effettivo del disegno di legge al nostro esame. Il relatore è perciò dell'avviso di approvare il testo così come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCI. Credo che dobbiamo esprimere soddisfazione per il fatto che la Camera abbia sostanzialmente accolto questo disegno di legge di notevole portata, soprattutto in attuazione delle norme dell'agosto scorso relative alla redistribuzione delle competenze davanti agli uffici giudiziari, in particolare per quanto attiene alle corti di appello e agli uffici giudiziari della Repubblica.

L'unica modifica che ci viene presentata è quella su cui stiamo discutendo, e qui sono d'accordo con quanto detto dal relatore e quindi non posso che mutuare le sue valutazioni: c'è, probabilmente, una specificazione che non era necessaria perchè quando si dice «uffici giudiziari del distretto» si intende, evidentemente, uffici giudiziari che hanno la loro competenza nell'ambito del distretto al quale appartiene l'ordine circondariale cui il procuratore legale è iscritto.

Poichè la Camera ha ritenuto, invece, che possono verificarsi casi in cui materialmente l'ufficio giudiziario rappresentato dalla sede del tribunale amministrativo regionale possa trovarsi al di fuori del distretto, ha ravvisato la necessità di specificare che la possibilità del procuratore legale di esercitare la professione è anche davanti a quell'ufficio giudiziario costituito dal tribunale amministrativo regionale che materialmente si trovi fuori dell'ambito del distretto. È una specificazione che poteva ritenersi implicita; la Camera nella sua prudenza ha ritenuto di doverla rendere esplicita e, giacchè si tratta di

una norma che si muove, come giustamente è stato rilevato dal relatore, nell'ambito di quell'intervento legislativo che noi abbiamo voluto intendere, non possiamo che accoglierla con una valutazione positiva.

Credo, quindi, siano mature le condizioni per varare definitivamente e far diventare legge un provvedimento che è largamente atteso e che indubbiamente darà un contributo positivo al funzionamento della giustizia ed anche alla dignità e all'efficienza della professione di avvocato.

FILETTI. Onorevole Presidente, per quanto concerne la disciplina del patrocinio davanti alla pretura e degli esami per la professione di procuratore legale, questa Commissione si è limitata a prendere in esame soltanto alcuni principi di carattere generale rimandando il resto alla disciplina della professione di procuratore legale che, con molta probabilità, sarà soppressa.

La Camera dei deputati ha accolto possiamo dire nella sua interezza il nostro testo e, soltanto a titolo di chiarimento, ha aggiunto la previsione dell'esercizio della professione anche davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto. Ritengo che possiamo accogliere anche questa modifica pur se essa può apparire superflua. Esprimo, quindi, parere favorevole al disegno di legge in esame.

MARTORELLI. Certamente l'intenzione dei colleghi della Camera dei deputati è quella che hanno espresso i senatori Ricci e Filetti, senonchè, pur essendo io d'accordo sulla necessità di approvare il testo così come pervenutoci, desidero far notare che in questo comma c'è un'espressione letterale che può dar luogo ad alcune disarmonie e comunque ad interpretazioni differenti tra uffici giudiziari e tribunale amministrativo regionale. L'avverbio «nonchè», infatti, sembra proprio voler significare una diversificazione tra uffici giudiziari ed uffici della giustizia amministrativa.

Sono pertanto convinto che la nostra dizione fosse comprensiva; l'avverbio «nonchè» crea, come ho detto, una disarmonia, anche se non tale da mutare il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Voglio sottolineare l'acutezza del rilievo or ora effettuato dal senatore Martorelli. Egli ha perfettamente ragione e vorrei mettere in evidenza che, data la semantica utilizzata nella prima parte dell'articolo 4, «gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale» vanno intesi come quelli topograficamente iscritti nel distretto, con una contrapposizione per quanto riguarda il tribunale amministrativo regionale per il quale, invece, prevale il criterio della competenza.

Debbo osservare, a questo punto, che il testo approvato dal Senato della Repubblica appariva nella sua formulazione e nel suo spirito molto più consentaneo a comprendere queste due situazioni senza operare una distinzione di criteri che domani, questa sì, potrebbe dare luogo a qualche non lieve problema. Comunque prevale, evidentemente, l'opportunità di varare il disegno di legge.

RICCI. Sarebbe stato, allora, più opportuno dire «nonchè davanti al tribunale amministrativo regionale quando gli uffici della stessa siano situati fuori...».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si poteva addirittura eliminare il termine «nonchè» dicendo, «... ivi compreso il tribunale amministrativo regionale anche quando la sede è fuori del distretto».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, sottolineo quanto detto poc'anzi e cioè che da questa contrapposizione può semmai scaturire un ordine di problemi che la Camera dei deputati non aveva previsto.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della singola modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonchè davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo».

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO